MISURE PER LA TUTELA GIUDIZIARIA DELLE PERSONE CON DISABILITA' VITTIME DI DISCRIMINAZIONI

Art. 2

Nozione di discriminazione

Il principio di parita' di trattamento comporta che non puo' essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilita'. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilita', una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilita' in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Sono, altresi', considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilita', che violano la dignita' e la liberta' di una persona con disabilita', ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilita' nei suoi confronti.

Versione in vigore dal 21 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni
Estremi	Legge 1 marzo 2006, n. 67
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-la-tutela-giudiziaria-delle-persone-con-disabilita-vittime/art-2-nozione-di-discriminazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it